Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

N. 1214/16-125-1-2020 di prot. **Roma,** 16 OTT. 2020

OGGETTO: MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19. DPCM DEL 13 OTTOBRE 2020. AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI.

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO COMANDO DI CORPO (COMPRESO)** **LORO SEDI**

Seguito f. n 1214/16-113-1-2020 datato 18 agosto 2020 dell'Ufficio Operazioni.

1. A integrazione e parziale modifica delle precedenti misure volte a mitigare/prevenire il fenomeno epidemico da COVID-19, si trasmettono, aggiornate, le schede in materia di:
   - orario di servizio (**All.A**);
   - organizzazione della vita di caserma e fruizione di servizi (**All.B**);
   - addestramento al tiro (**All.C**);
   - utilizzo dei DPI (**All.D**);
   - profilassi sanitaria e gestione dei casi sintomatici/asintomatici (**All.E**);
   - cerimonie ed eventi (**All.F**).
2. Al riguardo, si trasmette altresì:
   - la circolare n. 15350/117(2)Uff III-Prot.Civ. 0062445, in data 10 ottobre 2020, del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, inerente la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione di emergenza epidemiologica (**All.G**);
   - l'ordinanza n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, recante indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena (**All.H**).
3. Le disposizioni recepiscono il DPCM del 13 ottobre 2020, fermo restando la possibilità per le Regioni di introdurre ulteriori misure alle quali conformare le prescrizioni di caserma.

d'ordine
IL CAPO DEL II REPARTO
(Gen. B. Giuseppe De Riggi)

ALLEGATO A

Il contingente incremento della curva epidemiologica dei contagi su scala nazionale, con picchi registrati in alcune regioni del Paese, impone, quale principale misura di contenimento, il diradamento del personale, da conseguire con ulteriore rigore in aderenza alle indicazioni dell'Autorità di governo che ha diramato, da ultimo, il DPCM del 13 ottobre 2020.

In tale quadro, nell'esigenza di tutelare la salute dei militari, garantendo la continuità del servizio istituzionale, i comandanti dei Reparti aventi alle dipendenze unità organizzative con orario di servizio articolato su cinque giorni lavorativi[1], al fine di favorire il distanziamento in atto, hanno la facoltà di rimodulare l'orario di servizio, alternando il personale ripartito in aliquote, eventualmente anche sulla base del modello organizzativo già precedentemente disposto (**anx.1**), fermo restando lo svolgimento in presenza delle previste 36 ore settimanali.

La soluzione organizzativa individuata dovrà considerare:

- le misure diramate con ordinanze regionali, ai sensi del d.l. 125/2020;
- l'ampiezza degli ambienti lavorativi per ciascun militare, tenuto conto anche delle disponibilità di uffici occupati singolarmente e della collocazione di barriere protettive (**anx.2**);
- la fruizione dei servizi di caserma e le esigenze del personale connesse con gli orari dei mezzi di trasporto pubblico per il raggiungimento della sede di lavoro, nonché con la funzionalità dei servizi essenziali e degli istituti scolastici;
- la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, per soddisfare eventuali esigenze non programmabili, nel rispetto del distanziamento interpersonale.

La provvisoria riarticolazione del servizio potrà comportare la rideterminazione del computo annuale dei giorni di licenza ordinaria spettanti a ciascun militare, da calcolare secondo le modalità disciplinate al titolo I, capitolo II, paragrafo 2, lettera g della pubblicazione n. C 14.

Restano ferme le disposizioni diramate con il f.n. 155/68-2-2016 datato 12 settembre 2020 dell'Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare in materia di lavoro agile (**anx.3**).

Per le altre unità organizzative, sino ai minori livelli ordinativi, i comandanti di Reparto avranno cura di adottare modalità organizzative, aderenti alle diverse strutture, che favoriscano la distribuzione del personale negli ambienti di lavoro – riducendone la concentrazione – e limitino la diffusione dei contatti nei servizi (ad esempio non attuando la rotazione degli equipaggi).

[1] Cfr. circolare nr. 548/243-178-1-1950 datata 11 febbraio 2008 del Comando Generale - SM Ufficio Ordinamento.

ANNESSO 1

Con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del fenomeno epidemico, si rende necessario contingentare la presenza di personale negli uffici il cui orario di servizio è articolato su cinque giorni lavorativi[1], al fine di diradare i contatti interpersonali, limitando le occasioni di esposizione a rischio di contagio.

In tale quadro, sino a cessata esigenza, i responsabili delle singole unita organizzative, in deroga alla disciplina di settore, ripartiranno il personale dipendente in due inderogabili aliquote fisse da alternare su **6 giorni lavorativi** con orario **08.00-20.30 (comprensivo della fruizione del trattamento alimentare gratuito)**, secondo il modello organizzativo in **anx.1.**

La pianificazione del servizio dovrà tenere conto dell'orario settimanale di **36 ore** e della durata del turno giornaliero non superiore a **12 ore**.

Fatto salvo il necessario contingentamento per le finalità di prevenzione indicate, i Comandanti di Corpo, in ragione dei peculiari compiti svolti da talune articolazioni (es. centralini telefonici, sale situazioni, sistemi informativi, ecc.), potranno adeguare le disposizioni secondo necessità, con flessibilità, adottando idonee misure di cautela (es. impiego del personale in ambiente di lavoro separato).

Ferme restando le vigenti disposizioni per la fruizione del riposo settimanale e nel rispetto del prioritario criterio di compartimentazione del personale, le unità potranno essere impiegate, se del caso, anche nelle giornate festive, facendo ricorso al lavoro straordinario[2], avuto riguardo alla situazione emergenziale in atto. Il Comandante di Corpo potrà valutare l'esigenza di attivare il nucleo risposta cui corrispondere la connessa indennità.

Allegati tecnici per la registrazione del servizio in **anx.2 e 3** .

Per le **altre unità organizzative, sino ai minori livelli ordinativi**, i Comandanti avranno cura di adottare soluzioni organizzative, aderenti alle diverse strutture, che favoriscano la distribuzione del personale negli ambienti di lavoro - riducendone la concentrazione - e limitino la diffusione dei contatti nei servizi (ad esempio, non attuando la rotazione degli equipaggi nei servizi esterni).

[1] Cfr. circolare nr 548/243-178-1-1950 datata 11 febbraio 2008 del Comando Generale – SM – Ufficio Ordinamento.

[2] Da ricondurre al monte ore ordinario. Tali servizi non dovranno essere segnalati per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui al f.nr. 78/4-1 datato 14 marzo 2020 dell'Ufficio Legislazione e Affari Parlamentari del Comando Generale, attribuito al solo personale "*impegnato esclusivamente in servizi operativi esterni su strada di ordine e sicurezza pubblica*" connessi con l'emergenza epidemica (**anx.4**).

ANNESSO 2

Il DPCM del 17 maggio 2020, sancisce quale misura imprescindibile per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, sui mezzi di trasporto e comunque laddove non sia possibile il rispetto del previsto distanziamento sociale[1].

Tale obbligo viene anche richiamato dal "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*" (**anx.1**), laddove:

- individua quali funzioni primarie di contenimento il rispetto del distanziamento sociale e l'adozione di dispositivi di protezione individuali;
- considera la rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi, quale ulteriore modalità di tutela della distanza sociale.

Ciò posto, in ambito istituzionale l'utilizzo dei "*separatori*" è da considerarsi, a prescindere dalla sua valenza, come ulteriore forma di tutela residuale rispetto alle misure primarie di prevenzione del distanziamento e dell'uso dei DPI.

Il ricorso a tali manufatti potrebbe avere luogo ove la particolarità del servizio svolto ovvero la conformazione degli spazi non renda possibile il rispetto della distanza o l'utilizzo delle mascherine protettive (*solo a titolo esemplificato e non esaustivo: centrali operative con postazioni contermini, postazioni del militare addetto alla ricezione del pubblico non costituita in apposito box, uffici per la ricezione delle denunce etc.*).

La valutazione risale ai datori di lavoro, d'intesa con i Comandanti di Reparto, conoscitori delle peculiarità degli ambienti in cui si svolgono le attività, ove i dispositivi in parola potrebbero trovare utile collocazione.

Ove installati, si rammenta la necessità che ogni militare sanifichi i separatori ad ogni avvicendamento o, comunque, al termine del turno di servizio.

Per quanto attiene specificatamente alle mense, non si ritiene opportuna l'installazione di ***separatori*** in quanto:

- i manufatti necessitano di continua sanificazione poiché collocati in ambiente promiscuo, con dispendio di tempo, sottratto alla distribuzione di pasti;
- l'ampliamento delle superfici a contatto diretto con i commensali aumenta il rischio potenziale di diffusione dell'infezione.

[1] Cfr art 3 del DPMC 17 maggio 2020.

ANNESSO 3

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

SM - Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

Nr. 155/68-2-2016 di prot. **Roma, 12 settembre 2020**

OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO, CONNESSE CON L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. D.L. N. 111/2020.

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO COMANDO STAZIONE (COMPRESO) E PARITETICI** **LORO SEDI**

Seguito circolare n.:
a. 155/8-1-2016 in data 22 marzo 2020;
b. 155/37-5-1-2016 in data 26 maggio 2020;
c. 155/54-1-2016 in data 14 agosto 2020;
d. 155/54-2-2-2016 in data 19 agosto 2020.

1. Il Decreto Legge n. 111/2020, in vigore dal 9 settembre 2020[1], ha previsto per i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni collocati in *"quarantena"*[2] la possibilità di svolgere le prestazioni in modalità *"agile"* ovvero di fruire di un congedo specifico con retribuzione al 50% in luogo della predetta misura o quando la stessa risulti non attuabile. Tali benefici, riconosciuti fino al 31 dicembre 2020, sono fruibili:
   - per tutta o parte della durata del provvedimento sanitario rilasciato in favore del minore;
   - alternativamente da uno dei due genitori, purché nei giorni interessati l'altro non sia già in *"lavoro agile"*, anche a diverso titolo, o libero da impegni lavorativi.
2. Si evidenzia che le previgenti misure straordinarie di gestione delle assenze/presenze del personale hanno cessato di avere efficacia, con l'unica eccezione della previsione del *"lavoro agile"*, applicabile:
   - nello specifico e fino al 15 ottobre 2020, in favore dei portatori di disabilità grave, degli immunodepressi o di coloro che abbiano un familiare convivente in tali condizioni;
   - in via generale e sino al 31 dicembre 2020, quale sistema di lavoro percorribile alla luce dei criteri illustrati nella circolare a seguito in data 22 marzo 2020.

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Mario Cinque)

[1] Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico.
[2] A seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico, su disposizione del Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente.

ALLEGATO B

Nel quadro generale delle misure di contenimento della diffusione del fenomeno epidemico[1], si forniscono le seguenti disposizioni finalizzate a regolare la vita interna di caserma, che aggiornano quelle trasmesse con il f.nr.1214/16-92-1 datato 17 maggio 2020 dell'Ufficio Operazioni.

1. ACCESSI IN CASERMA

L'accesso alle caserme, previo utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è limitato:

- al personale militare in servizio e al personale civile della Difesa per motivi di servizio, nonché ai familiari e ospiti dei fruitori di alloggi di servizio che non abbiano accessi separati;
- alle persone ammesse a fruire delle foresterie;
- a tutti i militari e ai familiari conviventi per la sola fruizione dei servizi di comunità (ristorazione, servizi della persona, lavanderia, calzoleria e altri servizi al dettaglio), disponendo percorsi obbligati dagli ingressi ai locali interessati;
- all'Ispettore/Presidente di Sezione ANC con sede ubicata nelle strutture militari, non dotata di autonoma entrata, limitatamente al percorso dall'ingresso caserme al locale associativo.

È sospeso l'ingresso dei militari in congedo, degli ospiti militari/civili, nonché degli addetti di aziende esterne ritenuto non indispensabile ai fini del funzionamento istituzionale.

I militari che affluiscono in caserma utilizzando mezzi pubblici o comunque di trasporto collettivo avranno cura, appena giunti, di lavarsi le mani o disinfettarle con soluzioni alcoliche.

Il flusso degli accessi di cittadini nelle sale di attesa e negli uffici deve essere regolato con riguardo alle dimensioni dei locali, garantendo la distanza interpersonale di 1 metro[2].

L'accesso è consentito previo controllo della temperatura corporea.

2. INFERMERIA

In relazione alle visite specialistiche in convenzione presso le Infermerie Presidiarie, i Comandi di Corpo, avuto riguardo alle misure di cautela e alle indicazioni generali di prevenzione già fornite, concorderanno con i medici competenti le modalità organizzative per l'afflusso degli utenti. In particolare dovrà essere previsto l'afflusso contingentato degli utenti, garantendo la distanza prevista di 1 metro tra gli utenti. In caso diverso si dovrà procedere alla sospensione delle prestazioni in convenzione, mantenendo la sola erogazione di quelle urgenti.

I poli medici:

- informeranno gli utenti delle possibili modifiche degli appuntamenti, assicurando, comunque, anche ai familiari e al personale in congedo già in cura la conclusione dell'eventuale ciclo terapico in corso;
- orienteranno l'organizzazione del servizio alle prescrizioni sopra indicate.

3. MENSA

Le attività connesse con la fruizione del vitto dei militari sono consentite.[3]

L'afflusso degli utenti deve essere contingentato, avuto riguardo alle dimensioni dei locali del refettorio, tenuto conto delle disposizioni di cui al DPCM del 13 ottobre 2020[2]. Al riguardo, la collocazione dei tavoli e dei posti per ciascuna tavola deve essere configurato per garantire la minore interferenza tra gli utenti[4].

Non si ritiene opportuna l'installazione di separatori[5] in quanto:

- i manufatti necessitano di continua sanificazione poiché collocati in ambiente promiscuo, con dispendio di tempo, sottratto alla distribuzione di pasti;
- l'ampliamento delle superfici a contatto diretto con i commensali aumenta il rischio potenziale di diffusione dell'infezione.

L'accesso a civili/ospiti a pagamento è sospeso.

[1] D.P.C.M. del 13 ottobre 2020.
[2] Art 1 c.2 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020.
[3] Art 1 lett. ee) e Allegato 10 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020.
[4] Es. sedie predisposte su un unico lato del tavolo, in numero predefinito.

4. **AFFLUSSO AI LUOGHI DI CULTO E CELEBRAZIONI LITURGICHE**[6]
L'accesso ai luoghi di culto e lo svolgimento delle celebrazioni religiose è disciplinato dalla prescrizioni in **anx.1**.

5. **BAR/RISTORAZIONE**[3]
Le attività di ristorazione/bar, sono consentite sino alle ore 24.00, con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo, secondo le prescrizioni in **anx.2.**

6. **SERVIZI ALLA PERSONA**[7]
Le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui barbieri, parrucchieri, estetisti) sono consentite secondo le prescrizioni in **anx.3**.

7. **LAVANDERIA, CALZOLERIA E ALTRI SERVIZI AL DETTAGLIO**[8]
Le attività di lavanderia, calzoleria, nonché gli altri servizi al dettaglio sono consentiti secondo le prescrizioni in **anx.4**.

8. **IMPIANTI SPORTIVI**
La fruizione degli impianti sportivi e delle piscine sono consentiti, ai soli militari dell'Arma, secondo le prescrizioni in **anx.5** e **6**.

9. **AREE DEI DISTRIBUTORI SELF-SERVICE**
La fruizione di tali servizi è consentita e subordinata, all'adozione di misure organizzative e contingentate tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro.

10. **USO DEGLI ASCENSORI**
Ove le dimensioni della cabina non consentano il rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro, l'uso deve essere sospeso.

11. **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
Ove la caserma lo consenta, il Comandante della sede valuti la possibilità di compartimentare le unità organizzative in modo da limitare il contatto tra il personale.
Sono sospesi i congressi e i meeting. Per le riunioni, ove possibile, saranno adottate modalità di collegamento da remoto.

[5] Cfr. Allegato B al f.n. 1214/16-81-1-2020 datato 3 maggio 2020 dell'Ufficio Operazioni.
[6] Art 1 lett o/p) del DPCM del 13 ottobre 2020.
[7] Art 1 lett **gg**) e Allegato 10 del DPCM del 13 ottobre 2020.
[8] Art 1 lett **dd**) e Allegato 10 del DPCM del 13 ottobre 2020.

ANNESSO 1

L'accesso ai luoghi di culto è condizionato all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, anche nelle aree prossime, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nonché della necessità di garantire agli utenti il rispetto del distanziamento sociale.

Le **celebrazioni liturgiche**, a partire dal **18 maggio 2020**, possono aver luogo alla presenza dei fedeli nei limiti delle prescrizioni indicate dal Protocollo CEI – Ministero Interno del 6 maggio 2020[1].

In particolare, si precisa che:

- alle funzioni potrà accedere unicamente il personale autorizzato ad entrare nell'infrastruttura militare[2], munito di DPI, di uso e dotazione propria;
- andrà individuata la capienza massima del luogo di culto, compreso il celebrante e l'accolito, tenuto conto della prevista distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale;
- i fedeli devono utilizzare esclusivamente le sedute segnalate da appositi marker;
- in ogni fase della celebrazione deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro laterale e frontale tra il celebrante e i convenuti.

[1] Cfr. f.n. 1214/16-75-3-2010 del'11 maggio 2020 dell'Uf. Op..
[2] Militari/familiari alloggiatari della sede.

ANNESSO 2

Servizio bar e ristorazione

I **servizi di ristorazione e bar,** a far data dal **18 mag. 2020**, sono consentiti nel rispetto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

I locali adibiti agli specifici servizi devono essere strutturalmente riorganizzati al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare ogni forma di affollamento, favorendo altresì il regolare e frequente ricambio d'aria degli ambienti[1].

Ciò premesso, la piena funzionalità di tali servizi deve richiamarsi alle seguenti indicazioni:

- predisposizione di adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- collocazione di prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dei locali, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
- privilegiare, per le attività che dispongono di posti a sedere, l'accesso degli utenti tramite prenotazione, mantenendo l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.. Il numero dei clienti non potrà superare il numero dei posti a sedere;
- consentire, per gli esercizi sprovvisti di posti a sedere, l'ingresso a un numero di clienti limitato per volta, avuto riguardo alle caratteristiche dei singoli locali e in modo tale da assicurare il mantenimento di un metro di distanza tra i clienti, anche durante la consumazione al banco;
- uso di spazi all'aperto, laddove possibile, nel rispetto del distanziamento sociale di un metro;
- sistemazione dei tavoli in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- eliminazione del servizio buffet;
- l'uso da parte del personale di servizio a contatto con l'utenza della mascherina e la frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
- la postazione dedicata alla cassa potrà essere dotata di barriere fisiche (in alternativa l'operatore durante il pagamento deve indossare adeguato DPI e igienizzante per le mani);
- i clienti dovranno indossare le mascherine allorquando non siedono al tavolo;
- al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ect.).
- per i menù favorire, ove possibile, la consultazione sul proprio cellulare, ovvero predisporre plastificati igienizzabili o cartacei monouso.

[1] Per gli impianti di condizionamento dovrà essere esclusa la funzione di ricircolo dell'aria.

ANNESSO 3

Servizi alla persona

I **servizi alla persona** (tra cui barbieri, parrucchieri, estetisti), a far data dal **18 mag. 2020**, sono consentiti nel rispetto delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

I locali adibiti agli specifici servizi devono essere strutturalmente riorganizzati al fine di garantire la distanza minima di almeno un metro tra le postazioni di trattamento ed evitare ogni forma di affollamento, nonché favorendo contestualmente il regolare e frequente ricambio d'aria degli ambienti[1].

In particolare, sarà necessario:

- predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- prevedere l'accesso degli utenti tramite prenotazione, mantenendo l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.;
- limitare la permanenza dei clienti al tempo strettamente necessario all'erogazione del servizio, evitando altresì assembramenti in attesa nelle adiacenze;
- che l'operatore e il cliente, per tutto il tempo del trattamento, in cui devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, indossino una mascherina a protezione delle vie aeree[2];
- mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani;
- eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
- per i servizi di estetica nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore indossi la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola;
- garantire la regolare pulizia dei servizi igienici.
- che l'operatore proceda alla frequente igiene delle mani, con soluzioni idroalcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzi camici/grembiuli (possibilmente monouso per gli estetisti), diversificando i guanti utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

A ogni cambio utente, dovrà essere assicurata un'adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro, delle attrezzature e degli accessori, nonché la sanificazione delle postazioni.

L'area di lavoro potrà essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite *droplet*, al pari della postazione di cassa. In alternativa l'operatore durante il pagamento deve indossare adeguato DPI.

[1] Per gli impianti di condizionamento dovrà essere esclusa la funzione di ricircolo dell'aria.
[2] Per l'operatore è fatto salvo l'impiego di DPI associato ai rischi specifici della mansione, quali mascherina FFP2 o visiera protettiva.

ANNESSO 4

Lavanderia, calzoleria e altri servizi al dettaglio

Lo svolgimento delle attività è condizionato all'adozione di misure organizzative e regole di accesso tali da evitare assembramenti di persone, anche nelle aree prossime, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nella imprescindibile necessità di garantire tra gli utenti il rispetto della distanza di almeno un metro.

In particolare si rende necessario:

- predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
- garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
- in caso di vendita di abbigliamento, mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- che i clienti indossino sempre la mascherina, cosi come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con gli utenti;
- che l'operatore curi frequentemente l'igiene delle mani con soluzioni idro-alcooliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
- assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento la funzione di ricircolo dell'aria.

Da ultimo, la postazione dedicata alla cassa può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite *droplet*. In alternativa l'operatore durante il pagamento deve indossare adeguato DPI e avere a disposizione gel igienizzante.

ANNESSO 5

Attività sportiva di base e motoria presso palestre e impianti sportivi

Il DPCM dell'11 giugno 2020 consente lo svolgimento di attività sportiva di base e di attività motoria presso palestre, centri e circoli sportivi, nel rispetto delle linee di guida dell'Ufficio per lo Sport e fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome[1].

Gli impianti devono essere riorganizzati al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare assembramenti.

Ciò premesso, per l'accesso alle palestre è necessario osservare le seguenti prescrizioni:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione;
- redigere un **programma delle attività il più possibile pianificato** (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare aggregazioni, mantenendo l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- organizzare gli spazi negli spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, prevedendo ad esempio postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere;
- regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza di almeno **1 metro** per le persone mentre non svolgono attività fisica e di almeno **2 metri** durante l'attività fisica;
- dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo di frizionare le mani all'ingresso e in uscita;
  prima e dopo l'utilizzo, ogni utente provvede alla **disinfezione della macchina** o degli attrezzi usati mediante il materiale (soluzione disinfettante e panno in carta monouso) appositamente predisposto;
- garantire la **frequente pulizia e disinfezione** dell'ambiente- ad esempio tra un turno di accesso e l'altro - e comunque la disinfezione di spogliatoi, compresi gli armadietti, a fine giornata;
- non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;
- custodire gli indumenti e gli effetti all'interno delle borse personali, anche qualora depositati negli appositi armadietti, evitandone l'uso promiscuo.

Con riferimento al **microclima**, si richiama il contenuto dell'All.C al f.n. 1214/16-99-1, datato 8 giungo 2020, dell'Ufficio Operazioni del Comando Generale.

[1] Cfr. art.1 c.1 lett.f).

ANNESSO 6

Fruizione delle piscine

L'apertura degli impianti in argomento è consentita a far data dal 15 giu. 2020, subordinatamente all'adozione – a cura dei competenti datori di lavoro – di misure organizzative e gestionali coerenti con i congiunti disposti del:

- DPCM del 11 giugno 2020;
- le leggi, le ordinanze o le linee guida regionali eventualmente emanate nel settore in aderenza al suddetto decreto.

Qualora la Regione territorialmente competente non abbia inteso adottare propri atti dispositivi integrativi, dovrà essere fatto riferimento alle:

- Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere emanate - ai sensi del cit. DPCM art. 1 lettera f) - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport il 19 mag 2020 (**apd.a**);
- Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive in materia di "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2" predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (**apd.b**).

In via generale, e non esaustivamente, si considera che:

- le norme inerenti il contrasto del coronavirus SARS-CoV-2 sono aggiuntive alle vigenti e consuete norme di sicurezza, anche igienica, in acqua e di gestione dell'impianto nel suo complesso, previste dai rispettivi Regolamenti;
- gli impianti devono comunque essere strutturalmente riorganizzati al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale ed evitare ogni forma di aggregazione;
- gli spazi negli spogliatoi e nelle docce devono essere organizzati in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro, prevedendo ad esempio postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere;
- deve essere privilegiato l'accesso tramite prenotazione e mantenuto l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, se non diversamente stabilito a livello regionale;
- il numero massimo di utenti dovrà essere stabilito in ragione della dimensione degli spogliatoi, dei servizi igienici, dell'eventuale solarium e del piano vasca;
- dovrà essere organizzato un sistema di sanificazione dei locali e costante pulizia degli stessi, con particolare riguardo agli spogliatoi che dovranno essere disinfettati, compresi gli armadietti, a fine giornata.
- non è consentito condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

Le vasche devono essere interdette all'uso qualora non consentano il rispetto delle indicazioni normative suesposte nonché dei trattamenti dell'acqua e del mantenimento del disinfettante cloro attivo libero.

Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

ALLEGATO C

Le attività di addestramento al tiro, in atto, si svolgono in aderenza alle disposizioni di cui ai f.n. 315/24-1 datato 27 maggio 2020 dell'Ufficio Addestramento e Regolamenti (**anx.1**) e 1214/16-81-1 datato 3 maggio 2020 dell'Ufficio Operazioni (**anx.2**).

Al riguardo, i Comandi interessati vorranno organizzare le singole sessioni addestrative favorendo, con ogni modalità, il distanziamento interpersonale per contenere eventuali diffusioni di contagio.

ANNESSO 1

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM – Ufficio Addestramento e Regolamenti

N. 315/24-1 Add. e Reg. **Roma,** 27 MAG 2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. RIPRESA DELL'ADDESTRAMENTO AL TIRO.

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO COMANDO DI CORPO** **LORO SEDI**

RIFERIMENTI NORMATIVI

a. *Legge del 24 aprile 2020 n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
b. *D. L. del 16 maggio 2020 n.33 recante "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19";*
c. *DPCM del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, e del D.L. 16 marzo 2020, n.33, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19";*
d. *Circolare n. 1214/16-81-1-2020 in data 3 maggio 2020 "Misure volte a mitigare/prevenire in fenomeno epidemico da COVID-19. DPCM 26 aprile 2020. Aggiornamento disposizioni operative" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – II Rep. – Ufficio Operazioni;*
e. *Circolare n. 1214/16-92-1-2020 in data 17 maggio 2020 "Misure volte a mitigare/prevenire in fenomeno epidemico da COVID-19. D.L. del 16 maggio 202 n.33. Aggiornamento disposizioni" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – II Rep. – Ufficio Operazioni.*

1. Si autorizza, nel rispetto delle normative in riferimento, la ripresa dal 3 giugno 2020 delle esercitazioni di tiro previste dalla pubblicazione n.N-9 "Norme per l'addestramento al tiro" ed. 2013.
2. Al riguardo, ritenendo prioritaria la salute e la sicurezza dei militari, si:
   - raccomanda l'utilizzo, per quanto possibile, di poligoni "aperti" o "chiusi a cielo aperto" delle altre Forze Armate o Forze di Polizia ovvero del Tiro a Segno Nazionale, previa comunicazione all'Ufficio in intestazione per la verifica della sostenibilità dei relativi oneri, ove previsti;
   - richiama la scrupolosa osservanza delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, con particolare riguardo a quelle contenute nelle circolari in riferimento circa i poligoni "chiusi in galleria" e l'impiego dei mezzi di trasporto.
3. Si fa riserva, non appena sarà consentito dall'evoluzione del quadro normativo relativo all'emergenza sanitaria, di diramare ulteriori disposizioni per la ripresa dei corsi di formazione, aggiornamento e ricondizionamento programmati a livello Comando di Corpo.

d'ordine
IL CAPO DEL I REPARTO
(Gen. B. Andrea Taurelli Salimbeni)

COMANDO GENERALE ARMA CC-I REP. SM.-UFFICIO ADDESTRAMENTO E REGOLAMENTI
CC CRM28734 8015 27 MAG 2020 P

ANNESSO 2

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

N. 1214/16-81-1-2020 di prot. **Roma, 3 MAG. 2020**

OGGETTO: MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19. DPCM 26 APRILE 2020. AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI OPERATIVE.

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO COMANDO DI CORPO (COMPRESO)** **LORO SEDI**

Seguito f. n 1214/16-57-1 datato 3 aprile 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fino a livello Comando di Corpo.

Ad integrazione delle precedenti misure volte a mitigare/prevenire il fenomeno epidemico da COVID-19, si trasmettono le seguenti schede, che recepiscono le disposizioni emanate con il DPCM del 26 aprile 2020 per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali consentite (c.d. "*fase 2*"):

- ozonizzatori - utilizzo (**All.A**);
- ambienti di lavoro – uso delle barriere protettive (**All.B**);
- precisazioni in materia di donazioni di DPI/prodotti igienizzanti (**All.C**);
- mobilità – impiego dei mezzi di trasporto collettivo (**All.D**);
- termometri/rilevazione della temperatura corporea e dotazioni previste (**All.E**);
- ripartenza cantieri edili/sopralluoghi/collaudi (**All.F**);
- normativa antinfortunistica – impiego condizionatori (**All.G**);
- poligoni in galleria (**All.H**);
- informazione ai lavoratori e relativa documentazione (**All.I**);
- dispositivi di protezione individuale (*DPI*) – DPCM 26 aprile 2020 (**All.L**);
- vademecum/risposte per il cittadino (**All.M**);
- istruzione settimanale presso i reparti dell'Arma (**All.N**).

d'ordine
IL CAPO DEL II REPARTO
(Gen. B. Giuseppe De Riggi)

MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Poligoni in galleria

Il Dipartimento delle Infrastrutture dello Stato Maggiore dell'Esercito è competente al rilascio dell'agibilità/rinnovo dei poligoni in galleria per tutte le FF.AA.
La Direzione Lavori del Genio, oltre ad intervenire per problematiche infrastrutturali e impiantistiche, provvede all'esame della documentazione necessaria per il rinnovo dell'agibilità (*per la parte concernente la gestione e l'uso è competente Uf. Add. e Reg.*) rilasciata da SME a seguito dell'attività condotta da una Commissione composta da personale Arma e SME stesso.

L'Arma per le proprie esigenze addestrative dispone di n.53 poligoni in galleria, per 19 dei quali l'agibilità è in scadenza nell'anno in corso.
Attualmente, per tre poligoni (*Ancona, S. Piero a Grado e Matera*) non si è potuto procedere al rinnovo stante le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha confermato il riavvio delle attività finalizzate al rilascio del rinnovo dell'agibilità a partire dal 4 maggio prossimo per tutti i poligoni di FF.AA., rendendosi disponibile anche a valutare eventuali casi più urgenti ovvero a prorogare eccezionalmente per un mese l'agibilità per quelli scaduti.

Ciò premesso, tenuto conto che:

- presso i poligoni in galleria, la sicurezza ambientale è assicurata, tra l'altro, dagli impianti per il controllo dei contaminanti all'interno ed all'esterno del poligono, di cui l'impianto di ventilazione costituisce componente fondamentale per evitare il ristagno di sostanze nocive nell'ambito dell'impianto di tiro (**anx.1**);
- i provvedimenti delle Autorità centrali hanno evidenziato come la costante aerazione degli ambienti di lavoro integri una barriera primaria di prevenzione alla diffusione di agenti patogeni unitamente al rispetto del distanziamento sociale;

si ritiene opportuno migliorare la salubrità dell'aria nei luoghi di lavoro e garantire la sicurezza dei militari nel corso delle esercitazioni a fuoco:

- assicurando la costante aerazione delle gallerie di tiro, implementando l'uso degli impianti di ventilazione tra un'esercitazione e l'altra;
- dotando i direttori, gli istruttori di tiro e i militari armaioli di idonei dispositivi di protezione individuale tenuto conto che, con maggiore frequenza nel corso delle attività in parola o al sopraggiungere di criticità nei poligoni, potrebbero non essere in condizione di assicurare il rispetto della distanza prevista dal personale esercitato;
- approvvigionando da parte degli Enti dispositivi otoprotettori (*preferibilmente tappi monouso*), nonché occhiali protettivi in un numero sufficiente per evitarne l'uso promiscuo nella medesima attività a fuoco (*al termine dell'esercitazione i manufatti andranno sanificati con prodotti a base alcolica*).

ISPETTORATO PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DELL'ESERCITO
POLO DEL GENIO

DIRETTIVA TECNICA

Per i Poligoni in galleria D.T./P1

2005

Il controllo dell'agibilità sarà sempre effettuato:
- acquisendo i certificati attestanti la classe di reazione al fuoco **non inferiore a 1** riguardante sia i singoli materiali impiegati per i rivestimenti nonché le modalità della loro posa in opera in aderenza alla omologazione attestata;
- acquisendo i certificati di collaudo balistico da parte del B.N.P.A.F.P.;
- acquisendo la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante i valori di illuminamento sui bersagli;
- controllando la rispondenza alle presenti norme di tutti i componenti la galleria di tiro.

c. Area parapalle

1) ***Generalità***

E' costituita dalla parte terminale della galleria di tiro, nella quale viene installato il parapalle. Della galleria conserva tutte le caratteristiche strutturali ad eccezione delle dimensioni. Infatti, di norma, larghezza ed altezza sono maggiorate allo scopo di:
- proteggere dal tiro diretto le linee di raccordo del parapalle con la struttura muraria;
- contribuire all'insonorizzazione interna all'intero impianto di tiro;
- ottenere superfici protette dal tiro diretto per l'installazione di manufatti danneggiabili (fari d'illuminazione, camere da presa, meccanismi dei bersagli, parti d'impianti tecnici ecc.).

La lunghezza è in funzione del tipo di parapalle da installare e della necessità o meno di dover disporre di uno spazio per l'ispezione della parte posteriore del parapalle stesso.
Eventuali accessi dall'esterno dell'area parapalle dovranno essere organizzati, per motivi di sicurezza, come quelli della stazione di tiro.

2) **Parapalle**

(a) ***Generalità***

Il parapalle è l'elemento fondamentale dell'impianto di tiro, destinato ad intercettare e trattenere la totalità delle pallottole. Ubicato nell'apposita area, dietro l'ultima linea dei bersagli - immediatamente a ridosso della stessa o a qualche metro di distanza - ha dimensioni tali da saldarsi, col suo contorno, all'infrastruttura muraria.

(b) ***Sicurezza balistica***

Perché sia completamente garantita, è necessario che:
- all'atto dell'impatto delle pallottole sul parapalle, non si producano rimbalzi di pallottole verso il tiratore;
- eventuali frammenti di pallottola non siano proiettati a distanze **superiori a 5 metri** dal parapalle stesso.

Il controllo dei requisiti di sicurezza balistica del parapalle dovrà essere effettuato dal "Banco Nazionale Prove Armi Portatili" che dovrà rilasciare apposita certificazione.

(c) ***Sicurezza ambientale***

Perché sia completamente garantita, è necessario che:
- nell'ambiente interno non si producano condizioni di inquinamento superiori a quelle fissate dalla normativa vigente in materia;
- i parametri dei valori dell'aria espulsa all'esterno rientrino nei limiti indicati dalla legislazione vigente in materia .

<u>Gli attuali riferimenti normativi in questione sono riportati in All."**A**" .</u>

(d) ***Sicurezza antincendio***

viene svolta una maggiore e più intensa attività addestrativa (circa 600 colpi/giorno per ogni linea di tiro).
Per quanto attiene alle armi ed al munizionamento impiegabili, il parapalle metallico può essere utilizzato:
- con energie **sino a 80 Kgm**,, nei poligoni da **25m**;
- con energie **da 80 a 130 Kgm**, nei poligoni di lunghezza **uguale o maggiore di 50m**.

Ai fini della sicurezza ambientale, i parapalle tradizionali devono essere accompagnati da un complesso di apparecchiature e sistemi tali da consentire:
- il controllo dell'inquinamento interno da piombo;
- il trascinamento verso l'esterno dei contaminanti, sviluppatisi nell'urto delle pallottole contro il parapalle;
- il controllo dell'inquinamento da piombo dell'area esterna, circostante il poligono di tiro.

Tali risultati possono essere conseguiti con l'adozione dei seguenti provvedimenti "in cascata":
- ventilazione della galleria, con aria immessa nella zona tiratori, con il compito di non far propagare nella galleria il piombo esistente nell'area parapalle (vedasi successiva descrizione dell'impianto di ventilazione);
- trascinamento delle particelle contaminanti la zona parapalle verso l'esterno della galleria, mediante il succitato impianto di ventilazione;
- ritenzione delle particelle inquinanti (secondo le vigenti leggi in materia richiamate in All."A"), mediante un'opportuna serie di sistemi filtranti;
- diluizione, in apposita camera di miscelazione, dell'aria inquinata da immettere nell'atmosfera esterna alla galleria;
- dispersione nell'atmosfera dell'aria trattata per mezzo di camini.

In realtà, tale organizzazione non comporta la semplice installazione di un impianto di ventilazione, concepito secondo l'usuale accezione del termine, e cioè atto ad assicurare soddisfacenti condizioni di areazione; infatti, essendo presente anche un sistema di filtrazione dell'area espulsa ed una dispersione controllata della stessa, nel caso in esame si deve parlare più propriamente di "impianto per il controllo dei contaminanti all'interno e all'esterno del poligono".

c) ***Parapalle con setti abbattitori di energia***

Per "setto abbattitore" s'intende una parete di idoneo materiale che, anteposta ad un parapalle tradizionale, consente di abbattere energie superiori a 130 Kgm e di valutare l'opportunità di eliminare il sistema di filtraggio.
Tuttavia, poiché la necessità del sistema di filtraggio non dipende solamente dall'inquinamento prodotto dall'impatto dei proiettili sul parapalle, ma anche dai colpi che impattano sugli elementi rigidi presenti nella galleria, dalla accensione della carica di lancio, dalla frequenza dei tiri, dalle caratteristiche dell'impianto di ventilazione etc., la sua necessità andrà verificata caso per caso.
In pratica, il setto abbattitore deve consentire un abbattimento d'energia tale da eliminare la deformazione delle pallottole e conseguentemente la formazione di polveri di piombo.

In tale quadro, il parapalle così concepito deve avere i seguenti requisiti:
- capacità di abbattere l'energia cinetica dei proiettili sparati contro di esso, senza che il colpo sia trattenuto ed in modo tale che l'energia cinetica residua; misurata all'uscita del setto abbattitore, non superi i 25 Kgm;

b. ***Impianto idrico e fognante***

Ha lo scopo di soddisfare le seguenti esigenze:
- erogazione di acqua potabile nella zona servizi;
- alimentazione degli impianti igienici;
- alimentazione dell'eventuale impianto di riscaldamento;
- smaltimento delle acque nere;
- smaltimento delle acque piovane.

Nessuna prescrizione particolare.

c. ***Impianto di ventilazione***

(1) L'impianto di ventilazione ha lo scopo di evitare il ristagno di sostanze nocive (ossido di carbonio, piombo, anidride carbonica, ecc.) nell'ambito dell'impianto di tiro.

(2) Deve essere:
- a tutta aria esterna, con divieto di riciclo della stessa;
- del tipo a lavaggio;
- con immissione di aria alle spalle dei tiratori;
- a doppia velocità;
- con aspirazione in galleria.

Il sistema deve garantire un flusso d'aria costante con velocità **di 0,3 ÷ 0,6 m/s**, in corrispondenza della sezione coincidente con la linea di tiro:

(3) Per assicurare condizioni di benessere al personale, è necessario che la velocità dell'aria nella "zona occupata" non sia superiore a 0,6 m/s (la "zona occupata" è quella compresa fra la sezione tiratori e la sezione distante 2 metri dai tiratori verso il box del Direttore di tiro).

Pertanto, il sistema di distribuzione dell'aria deve esser studiato in modo da assicurare velocità dell'aria non superiore a 0,6 m/s.

Qualora l'aria venga riscaldata, il sistema di distribuzione deve essere progettato in modo da limitare a meno di 2° C il gradiente di temperatura sul corpo del personale presente "in loco" dalla regione delle anche alla regione del collo.

(4) Per l'estrazione dell'aria si definiscono le seguenti **quattro sezioni:**
- la prima, posta ad una distanza di 5 metri dalla linea tiratori:
- la seconda posta ad una distanza pari ad 1/3 della lunghezza della galleria;
- la terza, posta ad una distanza pari a 2/3 della lunghezza della galleria;
- la quarta, posta ad una distanza di 5 metri dal parapalle.

L'aspirazione dell'aria deve avvenire almeno su tre linee di aspirazione:
- per il 35%, nella zona fra la prima e la seconda sezione;
- per il 35%, nella zona fra la seconda e la terza sezione;
- per il restante 30%, nella zona compresa fra la terza e la quarta sezione.

Tuttavia, per motivi connessi a vincoli di natura tecnico-funzionale, il progetto dell'impianto potrà prevedere l'installazione di un numero di sezioni inferiori o superiori a 3, poste a distanze anche diverse da quelle sopra descritte.

Tale tipo d'impianto, da considerarsi del tutto ***eccezionale*** , dovrà comunque fornire ***la piena rispondenza dei requisiti tecnici previsti***, con particolare riferimento ***alla totale garanzia sulla sicurezza dell'inquinamento ambientale interna ed esterna***, certificata da un laboratorio ASL o da professionista abilitato, sulla base delle norme di legge in vigore.

(5) L'impianto deve essere a tutta aria esterna; in particolare, i punti di presa aria e i punti di espulsione dell'aria all'esterno **non devono interferire fra loro**.

(6) Nel "box controllo del tiro" devono essere assicurati **almeno due ricambi/ora**.

ALLEGATO D

Il DPCM del **13 ottobre 2020**, nel disciplinare le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal **14 ottobre 2020** sancisce l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di avere sempre al seguito dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle private abitazioni e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia consentita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fermo restando l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro[1].

L'obbligo[2], integra le disposizioni diramate dal Comando generale, sin dalle prime fasi dell'emergenza, che risultano confermate.

Al riguardo, si ribadiscono:

a. le prescrizioni in ordine al corretto utilizzo delle maschere facciali (**anx.1**);
b. le condizioni di utilizzo di DPI (**anx.2**) evidenziando che:
   - l'uso delle maschere facciali segue le condotte di prevenzione primaria (*distanziamento e contingentamento del personale negli ambienti di lavoro)* che rappresentano le misure più efficaci;
   - l'utilizzo di DPI non deve indurre a un inappropriato senso di sicurezza per i militari con conseguenti atteggiamenti di superficialità verso se stessi e il pubblico;

In particolare all'interno degli uffici la norma primaria di prevenzione rappresentata dal distanziamento deve essere associata all'utilizzo di maschere facciali (anche di comunità, ovvero mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera) all'igiene costante e accurata delle mani, ferma restando la valutazione da parte dei datori di lavoro di posizionare "separatori".

[1] Cfr art. 1, c. 1-2 del DPMC 13 ottobre 2020.
[2] Già contenuto nel "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro*", documento finalizzato ad agevolare le imprese nella ripartenza attraverso l'adozione di protocolli aziendali di sicurezza anti – contagio

ANNESSO 1

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IV Reparto – SM – Ufficio Logistico

N. 98/566-4-1994 di prot. **Roma, 12 marzo 2020**
Allegati n. 1

OGGETTO: MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19.
DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA.

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO COMANDO DI CORPO (COMPRESO)** **LORO SEDI**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

a. *D. Lgs. n. 81/2008: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".*
b. *D.P.R. n. 90/2010: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".*
c. *D.P.C.M. del 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale".*
d. *D.P.C.M. dell' 8 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale".*
e. *D.P.C.M. dell' 9 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale".*
f. *Compendio in materia di normativa antinfortunistica, edizione 2018, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – IV Reparto – SM – Ufficio Logistico, segnatamente le schede nr. 4, 8 e 9 afferenti rispettivamente "La valutazione dei rischi e redazione del DVR ", "Il coinvolgimento del lavoratore nel sistema prevenzionistico", "Informazione, formazione e addestramento del personale".*
g. *Circolare n. 1214/16-1, in data 25 febbraio 2020, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – II Reparto – SM – Ufficio Operazioni "Misure volte a mitigare/prevenire il fenomeno epidemico da COVID-19. 3° pacchetto d'ordini.*
h. *Circolare n. 1214/16-6, in data 3 marzo 2020, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – II Reparto – SM – Ufficio Operazioni "Misure volte a mitigare/prevenire il fenomeno epidemico da COVID-19. 5° pacchetto d'ordini.*

Seguito f.n. 98/566-1-1994, in data 10 marzo 2019 dell'Ufficio Logistico del Comando Generale.

Ad integrazione delle disposizioni indicate nella lettera cui si fa seguito, si trasmette l'unita scheda riguardante il corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche e FFP3.

Il documento in parola:
- già pubblicato in area Intranet nella sezione "*Ultimissime*" del portale istituzionale, dovrà costituire oggetto di specifica attività informativa, pianificata dai datori di lavoro e eventualmente delegata ai dirigenti;
- aggiorna il "*Compendio in materia di normativa antinfortunistica*", nello specifico le schede menzionate in rif. **f.**.

d'ordine
IL CAPO DEL IV REPARTO
(Gen. B. Antonio Jannece)

Come noto, l'art. 34 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 consente il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; queste, pertanto, possono essere utilizzate anche dai militari dell'Arma impiegati nelle attività istituzionali.
Sia le mascherine chirurgiche (***Annesso 1***) che quelle FFP3 (***Annesso 2***) sono dispositivi che coprono il naso, la bocca e il mento, costituiti interamente o in larga parte da materiale filtrante e idonei a proteggere gli operatori contro goccioline e aerosol sia solidi sia liquidi.
L'utilità e l'efficacia dei dispositivi in parola è strettamente connessa al loro corretto uso, segnatamente nelle fasi di:

- vestizione: che prevede di indossare la mascherina sopra naso, bocca e mento e assicurarla con gli elastici/lacci sopra la testa in modo da renderla aderente al viso. Solo dopo dovranno essere calzati i guanti monouso;
- svestizione: la rimozione dei guanti dovrà essere seguita dal lavaggio delle mani con antisettico o gel alcolico. Si dovrà, poi, rimuovere la mascherina evitando di toccare la superficie esterna e ripetere il lavaggio delle mani secondo le modalità sopra descritte.

Tali manufatti monouso non sono riutilizzabili e vanno smaltiti in appositi contenitori, identificabili.
La funzione dei DPI, il loro esatto impiego e le corrette modalità per servirsene investono la responsabilità di tutte le figure dell'organizzazione antinfortunistica, dal datore di lavoro, ai dirigenti, al medico competente fino al singolo militare lavoratore.
Il presente documento aggiorna il *"Compendio in materia di normativa antinfortunistica"*, specificamente le schede *"La valutazione dei rischi e redazione del DVR"*, *"Il coinvolgimento del lavoratore nel sistema prevenzionistico"* e *"Formazione, informazione e addestramento del personale"*.

ANNESSO 1

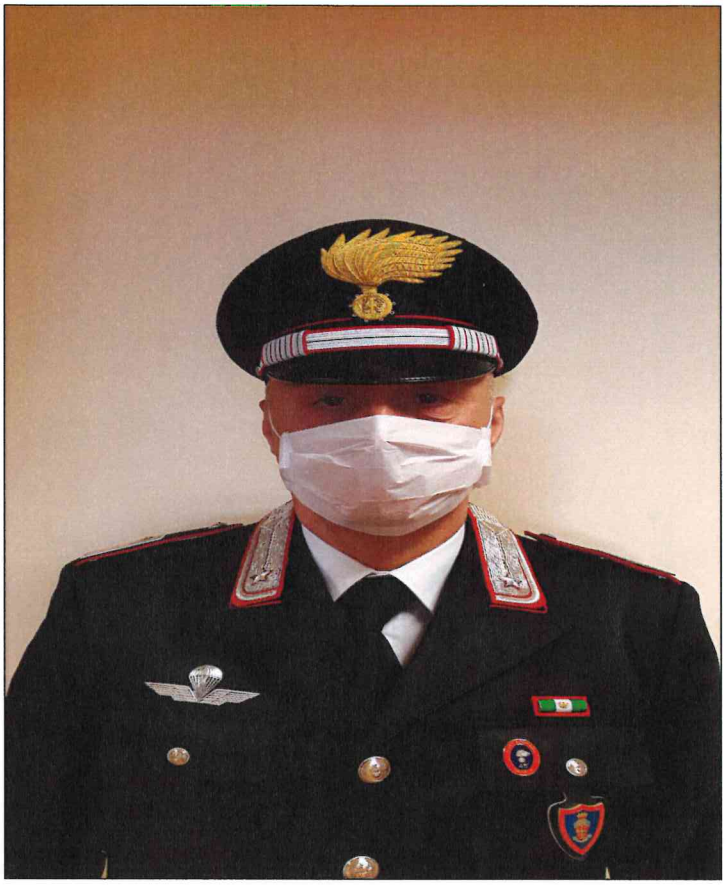

ANNESSO 2

ANNESSO 2

Con la diffusione del fenomeno epidemico, l'Arma ha distribuito DPI facciali filtranti e mascherine chirurgiche[1] (in **anx.1**, riepilogo delle modalità di corretta vestizione e smaltimento).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità[2], nel fornire indicazioni circa l'uso razionale dei DPI per il contrasto al COVID-19, evidenzia che:

- l'uso della maschera rappresenta una delle possibili misure di prevenzione;
- l'uso esclusivo della maschera è insufficiente a garantire un adeguato livello di protezione, se non combinato con altre misure di prevenzione[3];
- indossare la maschera, se non indicato, causa oltre a costi non necessari, un falso senso di sicurezza che può far trascurare altre prassi d'igiene.

Tenuto conto di questi presupposti, l'uso dei DPI da parte degli operatori di polizia rappresenta una misura cui ricorrere dopo aver comunque perseguito le strategie primarie di prevenzione[4] e si concretizzi un potenziale contatto con l'agente lesivo rispetto al quale non ci sia altra possibilità di creare una efficace barriera protettiva.

Pertanto, non è la tipologia del servizio che individua l'utilizzo dei DPI, bensì il verificarsi di una circostanza di rischio.

In particolare:

- l'utilizzo dei DPI è indicato in quelle situazioni operative che non consentono il rispetto del distanziamento sociale o nel caso di interventi per i quali è presumibile che possa concretizzarsi un reale rischio di esposizione mediante contatto diretto e inevitabile[5];
- qualora si debba procedere a sottoporre all'alcoltest il conducente di un veicolo, l'operatore dovrà indossare guanti monouso e mascherina (anche chirurgica), avendo cura di posizionarsi al fianco del soggetto controllato in modo da non essere investito da eventuali goccioline salivari e colpi di tosse rilasciati in fase di soffiaggio nel misuratore. Analoghe prescrizioni dovranno essere adottate nel caso di sottoposizione del conducente al pre-test per la ricerca dell'assunzione di sostanze stupefacenti /psicotrope;
- in caso di supporto al personale sanitario intervenuto nei confronti di un soggetto sospetto COVID-19, l'operatore provvederà:
  - a garantire meramente il contesto di sicurezza del personale sanitario senza alcun intervento sul soggetto con sospetta infezione;
  - per eventuali azioni coercitive[6], a indossare idonei DPI, nonché il casco operativo con visiera[7];
- nei servizi di vigilanza all'aperto, a distanza interpersonale superiore al metro, l'utilizzo dei facciali filtranti e di mascherine chirurgiche non è indicato;

---

[1] L'art. 34 del D.L. 2 marzo 2020, n.9 consente il ricorso alle *mascherine chirurgiche* quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari. Queste, pertanto, possono essere utilizzate anche dai militari dell'Arma impiegati nelle attività istituzionali.

[2] WHO reference number: WHIO/2019n-COV/IPC PPE_use/2020.1 del 27 febbraio 2020.

[3] Eseguire l'igiene delle mani frequentemente con una soluzione a base di alcol, se le mani non sono visibilmente sporche o con acqua e sapone se le mani sono sporche; evitare di toccare occhi, naso e bocca; praticare l'igiene respiratoria, tossendo o starnutendo nell'incavo del gomito o in un tessuto da smaltire immediatamente.

[4] Il rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro dagli individui o l'attenzione delle misure di contingentamento negli ambienti di lavoro.

[5] A titolo di esempio, assembramenti, manifestazioni, perquisizioni o controlli su soggetti in stato di agitazione, trasporto di soggetti di cui non è possibile conoscere la potenzialità infettiva all'interno di automezzi non dotati di divisorio tra vano posteriore e vano guida.

[6] Cfr. Allegato C al f.n. 1214/16-6 datato 3 marzo 2020 dell'Ufficio Operazioni;

[7] Il casco è dotato di 2 imbottiture di conforto che potranno essere lavate , con ciclo ordinario, dopo l'uso da parte del militare.

- nei servizi di vigilanza l'utilizzo dei DPI può essere indicato nel corso di spostamenti con l'autovettura, con due militari a bordo, alla distanza inferiore a un metro, considerando tuttavia che l'O.M.S. ritiene necessaria la distanza sociale dai soli individui con sintomi respiratori[2];
- negli uffici, una volta adottate le soluzioni organizzative che favoriscono il contingentamento del personale negli ambienti di lavoro, riducendone la concentrazione, l'uso dei DPI deve essere considerato eccezionale;
- per le attività di ricezione del pubblico, nelle sedi prive di box per il militare di servizio alla caserma, il DPI potrà essere utilizzato nel contatto diretto con l'utente, che non indossi una propria mascherina.

In tale quadro:

- l'uso indiscriminato dei DPI è inutile e determina il precoce esaurimento delle giacenze;
- in nessun caso, l'uso dei DPI dovrà indurre un inappropriato senso di sicurezza, tale da portare il personale a comportamenti di superficialità, anche verso il pubblico.

L'Arma è impegnata nell'acquisizione di ulteriori quantità di DPI, compatibilmente con le difficoltà di reperimento sul mercato. Al solo fine di verificare le scorte, è necessario che i Comandi di Corpo monitorino il consumo dei dispositivi per il quale, tuttavia, non è necessario che i militari redigano alcuna documentazione aggiuntiva, essendo sufficiente l'indicazione sugli ordini di servizio o con comunicazione verbale al Comandante di Reparto.

La distribuzione di DPI dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. I militari addetti alla distribuzione avranno l'accortezza di maneggiare i dispositivi indossando mascherina e guanti.

Da ultimo, il personale potrà utilizzare anche DPI reperiti in proprio, con esclusione di quelli sui quali siano stampati loghi pubblicitari non riferiti all'azienda produttrice.

Sia le mascherine chirurgiche che quelle FPP3 sono dispositivi che coprono il naso, la bocca e il mento, costituiti interamente o in larga parte da materiale filtrante e idonei a proteggere gli operatori contro goccioline e aerosol sia solidi che liquidi.

L'utilità e l'efficacia dei dispositivi in parola è strettamente connessa con il loro corretto uso, segnatamente nelle fasi di:

- vestizione: indossare la mascherina sopra naso, bocca e mento e assicurarla con gli elastici/lacci sopra la testa in modo da renderla aderente al viso. Solo dopo dovranno essere calzati i guanti monouso;
- svestizione: la rimozione dei guanti dovrà essere seguita dal lavaggio delle mani con antisettico o gel alcolico. Si dovrà, poi, rimuovere la mascherina evitando di toccare la superficie esterna e ripetere i lavaggio delle mani.

Al termine dell'uso, i DPI:

- monouso devono essere avviati allo smaltimento come rifiuti:
  - **indifferenziati**, in assenza di contaminazione, e inseriti nell'apposito contenitore identificabile;
  - **ospedalieri trattati**, presso le strutture sanitarie dell'Arma o i presidi sanitari civili, solo in caso di sicura contaminazione;
- riutilizzabili devono essere decontaminati.

E' importante evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute.

ALLEGATO E

<table>
<tr><td rowspan="2">MILITARE ASINTOMATICO</td><td>CONTATTO INDIRETTO</td><td>– Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione).
– Prescrizione di auto-misurazione della temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera) e di monitoraggio sull'eventuale insorgenza di sintomatologia specifica per 14 giorni dal contatto indiretto.
L'Autorità sanitaria militare non concede provvedimenti sanitari contenitivi, né dispone sanificazione degli ambienti di lavoro.</td></tr>
<tr><td>CONTATTO STRETTO</td><td>– Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione e dell'indagine epidemiologica).
– Attività di informazione circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi ed i commilitoni in caso di comparsa di sintomi.
– Prescrizione di auto-misurazione della temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
L'Autorità sanitaria militare non concede provvedimenti sanitari contenitivi, salvo nei casi in cui il risultato della raccolta anamnestica e dell'indagine epidemiologica suggerisca un elevato rischio di contagio. In questi casi:
– per il rientro in servizio, quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso di COVID-19 o quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno
– l'autorità sanitaria militare provvede a contattare quotidianamente il militare per un periodo di almeno 10 giorni dall'avvenuto contatto, per accertarsi sulle condizioni di salute e sull'eventuale insorgenza di sintomi.
E' disposta comunque la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'obbligo del militare non posto in isolamento di indossare i DPI (mascherina e guanti) durante l'intero orario di servizio e per tutto il periodo di controllo.
Il militare che abbia effettuato un tampone "naso-faringeo" si pone in autoisolamento presso il proprio domicilio ovvero è isolato in camera quarantenaria disponibile presso il Comando/Reparto di appartenenza fino all'esito dell'analisi.
Laddove il militare abbia avuto cognizione di avere avuto un contatto stretto con caso di COVID-19 mediante l'"App Immuni" procede analogamente, in autoisolamento o isolamento presso camera quarantenaria, fino all'esito dell'analisi per la ricerca del SARS-CoV-2.</td></tr>
<tr><td colspan="2">MILITARE SINTOMATICO</td><td>– Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto indiretto ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione).
– Attività di informazione circa le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi ed i commilitoni.
Il militare sintomatico, nelle more dell'accertamento dell'infezione da COVID-19, è da considerarsi come affetto da COVID-19.
L'Autorità sanitaria militare, quindi, provvede a contattare l'Autorità sanitaria del SSN (medico di Medicina Generale e/o Dipartimento di Prevenzione della ASL), qualora non già interessata, per l'avvio delle procedure di accertamento SARS-COV2 (tampone), a cura del SSN o - ove previsto - del Policlinico Militare "Celio" di Roma. In caso di militare accasermato, dispone l'immediato isolamento in stanza singola (locale preventivamente individuato); in caso di militare non accasermato, dispone l'immediato isolamento domiciliare. In entrambi i casi, dispone la sanificazione degli ambienti di lavoro. Provvede a mantenere un contatto quotidiano col militare, per verificare lo stato di salute e predisporre eventuale trasferimento in Ospedale (peggioramento della sintomatologia). In caso di tampone negativo, valuta il militare per l'idoneità al servizio non prima di 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) purché sia effettuato un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). In caso di impossibilità ad effettuare il test molecolare al termine dei 10 giorni l'isolamento è esteso fino all'effettuazione di tampone "naso-faringeo".
In caso di tampone positivo, l'Autorità Sanitaria militare provvede ad affidare il militare al SSN per la prosecuzione delle cure, monitorandone l'andamento, prima di valutarlo per l'idoneità al servizio dopo un congruo periodo di assenza; inoltre, provvede tempestivamente ad effettuare l'indagine epidemiologica per la ricerca dei "contatti stretti" del caso.</td></tr>
</table>

CASO DI COVID-19 CONFERMATO	L'Autorità sanitaria militare affida il militare al SSN (o, nei casi previsti, al Policlinico Militare "Celio" di Roma) per la prosecuzione delle cure, monitorando l'andamento delle stesse, prima di valutarlo per il rientro in servizio dopo un congruo periodo di assenza. Provvede tempestivamente ad effettuare l'**indagine epidemiologica** per la ricerca dei "contatti stretti" del caso, disponendo la sanificazione degli ambienti di lavoro. I militari con COVID-19 confermato possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo[1]) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Qualora gli stessi, pur non presentando più sintomi, continuino a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione[1]) da almeno una settimana, potranno essere riammessi in servizio dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi previa valutazione specialistica (infettivologica e internistica) che tenga conto dello stato immunitario e con l'obbligo del militare di indossare i DPI (mascherina e guanti) durante l'intero orario di servizio fino ad indicazione nel senso da parte delle citate figure specialistiche.

[1] Cfr. Circolare del Ministero della Salute nr. 0032850 del 12 ottobre 2020.

ALLEGATO F

Nel perdurare dell'emergenza sanitaria e fermo restando la necessità di porre in essere tutte le necessarie predisposizioni per il contenimento della diffusione della pandemia, l'Ufficio Cerimoniale del Gabinetto del Ministro della Difesa ha disposto, con effetto immediato e sino a nuovo ordine, che lo svolgimento di eventi/cerimonie/concorsi sia limitato ai soli casi che risultino assolutamente inderogabili.

Ogni iniziativa dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame dell'Ufficio Cerimoniale del Comando Generale.

.

ALLEGATO G

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. Roma, *data del protocollo*

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*".

Sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre scorso, pubblicata sulla medesima Gazzetta Ufficiale.

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0062445 del 10/10/2020

Il suindicato decreto-legge, ai sensi dell'art. 7, è entrato in vigore l'8 ottobre u.s..

Il medesimo provvedimento, all'art. 1, comma 1, nel prorogare al 31 gennaio 2021, le disposizioni di contenimento del virus già in vigore, introduce quale possibile misura l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Tale misura di profilassi, in forza dell'art. 5 del predetto decreto-legge, trova applicazione immediata (ancorchè non oltre il 15 ottobre 2020) e generalizzata, sia pure con alcuni casi di esclusione relativi a: soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Ciò premesso, appare opportuno fornire al riguardo alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente inerenti ai controlli amministrativi sulla corretta osservanza del quadro regolatorio, statale e regionale.

La disposizione in commento esenta dall'obbligo di utilizzo del dispositivo solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione .

Il decreto-legge n. 125/2020 interviene, poi, anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Modificando la precedente previsione, la novella legislativa (art.1, comma 2, lett.a), stabilisce che tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini dell'introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati dd.P.C.M. e d'intesa con il Ministro della Salute.

Il provvedimento in esame, inoltre, differisce al 31 dicembre 2020 la vigenza di varie disposizioni normative, fra le quali si segnalano l'art. 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv., con mod., dalla legge 24 aprile 2020, n.27) in tema di

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0062445 del 10/10/2020

trattamento giuridico del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e l'art. 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104.

In forza della proroga di tale ultima previsione, proseguirà fino al prossimo 31 dicembre l'utilizzo, nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", del contingente incrementale di 753 unità di personale militare, collegato ai maggiori compiti inerenti al contenimento della diffusione del COVID-19.

Infine, si richiama l'attenzione delle SS.LL. su possibili condotte elusive di quanto previsto dall'Ordinanza 16 agosto 2020 del Ministro della Salute (pubblicata sulla G.U., S.G. n.204, del 17.8.2020), in tema di sospensione, all'aperto o al chiuso, dell'attività del ballo, nei locali e nei luoghi indicati dall'art.1, comma 1, lett. b) della citata Ordinanza.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi della predetta disposizione, l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0062445 del 10/10/2020

ALLEGATO H

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

A

PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
mef@pec.mef.gov.it

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
gabinetto@pec.mise.gov.it

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DL TURISMO
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
stamadifesa@postacert.difesa.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

MINISTERO DELL'INTERNO
gabinetto.ministro@pec.interno.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
capo.gabinetto@giustiziacert.it

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
gabinetto@pec.mise.gov.it

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
affariregionali@pec.governo.it

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDI

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
federazione@pec.tsrm.org

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
protocollo.centrale@pec.iss.it

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE – IRCCS "LAZZARO SPALLANZANI"
direzionegenerale@pec.inmi.it

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA'(INMP) - inmp@pec.inmp.it

FEDERAZIONE DELLE SOCIETA' MEDICO-SCIENTIFICHE ITALIANE (FISM)
fism.pec@legalmail.it

CONFARTIGIANATO
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DGPROGS

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

Si fa seguito alle sotto citate note Circolari contenenti, tra l'altro, indicazioni sui criteri per porre fine all'isolamento o alla quarantena in relazione all'infezione da SARS-CoV-2:

- n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto "Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2");
- n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto "Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio");
- n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni");
- n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2").

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia

che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di *contact tracing*.

Il DIRETTORE GENERALE
**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:
Dott.ssa Anna Caraglia
Dott.ssa Jessica Iera
Dott. ssa Alessia D'Alisera
Dott.ssa Patrizia Parodi

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*